Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVII — **Roma — Sabato, 18 dicembre 1926** — **Numero 291**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessadria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Fogola.* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno: (*). — Avellino: *C. Leprino.* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta.* — Benevento: *E. Tomaselli* — Bergamo: *Libreria Internazionale Istituto Italiano Arti Grafiche dell'A. L. I.* — Bologna: *L. Cappelli.* — Bolzano: *L. Trevisini.* — Brescia: *E. Castoldi.* — Cagliari: *R. Carta-Raspi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Campobasso: (*). — Carrara: *Libreria Bajni.* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Catania: *G. Giannotta; Società Edit. Internazionale.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *C. Nani e C.* — Cosenza: (*). — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *Armando Rossini.* — Fiume: *Libreria « Dante Alighieri » di G. Dolcetti.* — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria Intern. Treves dell'Anonima libraria italiana, Società Editrice Intern.* — Girgenti: *L. Bianchetta.* — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi; G. Cavilotti e figlio.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *Libreria Editrice P. M. Ricci.* — Mantova: *Arturo Mondovi.* — Messina: *G. Principato; V. Ferrara.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria; Società Editrice Internazionale; Ditta Antonio Vallardi.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Libreria Internazionale Paravia-Treves; R. Majolo e figlio.* — Novara: *R. Guaglio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *D. Viannini.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *O. Semprucci.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pola: *E. Schmidt.* — Potenza: (*). — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Roma: *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale, Maglione e Strini, Libreria Mantegazza di Paolo Cremonese; A. Signorelli.* — Rovigo: *G. Marin.* — Salerno: *P. Schiavone.* — Sansevero (Foggia): *Venditti Luigi.* — Sassari: *G. Ledda.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *F. Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Torino: *F. Casanova e C.; Società Editrice Internazionale; Libreria Fratelli Treves dell'A. L. I.* — Trapani: *G. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli.* — Udine: *P. Miani e C.* — Venezia: *L. Cappellin; Libreria Sormani (già Fuga).* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Zara: *E. de Schönfeld.* — Tripoli: *Libreria Fichera.* — Bengasi: *Francesco Russo.* — Asmara: *A. A. e F. Cicero.* — All'estero presso gli uffici viaggi e turismo dell'E. N. I. T., a Parigi anche presso la *Libreria italiana,* Rue du 4 septembre. — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza. — *N.B.* Le pubblicazioni dell'Istituto Geografico Militare sono in vendita anche presso gli Uffici postali del Regno.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

AVVISO

I signori abbonati alla GAZZETTA UFFICIALE del Regno d'Italia sono vivamente pregati di rinnovare al più presto, e non oltre il 25 dicembre del corrente anno, l'abbonamento per il 1927, tenendo presente che a decorrere dal 1° gennaio 1927 sarà sospeso l'invio della « Gazzetta » a tutti coloro che non avranno adempiuto a tale formalità entro il termine suddetto. Giova anche avvertire che l'Amministrazione della « Gazzetta » non può garentire l'invio dei numeri già pubblicati agli associati i quali rinnoveranno l'abbonamento ad anno iniziato.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI.

BANDI DI CONCORSO.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2383.

LEGGE 25 novembre 1926, n. 2081.

Conversione in legge del R. decreto 11 aprile 1926, n. 687, che autorizza, a totale spesa dello Stato, la costruzione di un ponte sul fiume Ombrone a Torre Spadino.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 11 aprile 1926, n. 687, che autorizza, a totale spesa dello Stato, la costruzione di un ponte sull'Ombrone, a Torre Spadino, e delle relative rampe d'accesso, sul tronco Grosseto-Stazione Alberese, in provincia di Grosseto.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 2384.

LEGGE 25 novembre 1926, n. 2082.

Conversione in legge del R. decreto-legge 4 marzo 1926, n. 543, recante provvedimenti a favore dei danneggiati dai terremoti dell'8 e del 18 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 4 marzo 1926, n. 543, recante provvedimenti a favore dei danneggiati dai terremoti dell'8 e del 18 gennaio 1926.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 2385.

LEGGE 25 novembre 1926, n. 2083.

Conversione in legge del R. decreto 31 dicembre 1925, n. 2525, che proroga i termini di applicabilità delle norme in materia di concessioni ferroviarie e tramviarie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 31 dicembre 1925, n. 2525, riguardante la proroga dei termini di applicabilità delle norme in materia di concessioni ferroviarie e tramviarie.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 2386.

LEGGE 25 novembre 1926, n. 2084.

Ordinamento edilizio del comune di Salsomaggiore.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il comune di Salsomaggiore è autorizzato a fare un piano regolatore per la sistemazione igienico-edilizia di quella stazione di cura che sarà attuato, previo il parere e l'approvazione dei competenti organi, in deroga alla norma di cui

all'art. 86 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, concernente la esistenza di una popolazione riunita di 10,000 abitanti almeno.

Art. 2.

Per la valutazione delle indennità di espropriazione dei fabbricati e terreni necessari per l'applicazione del piano regolatore di cui al precedente articolo, saranno applicate le disposizioni della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, per il risanamento della città di Napoli.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 2387.

LEGGE 25 novembre 1926, n. 2087.

Conversione in legge del R. decreto-legge 10 marzo 1926, n. 386, contenente provvedimenti per la costruzione di case popolari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 10 marzo 1926, n. 386, contenente provvedimenti per la costruzione di case popolari.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI — CIANO — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 2388.

LEGGE 25 novembre 1926, n. 2085.

Ordinamento edilizio del comune di Bagni della Porretta.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il comune di Bagni della Porretta è autorizzato a fare un piano regolatore per la sistemazione igienico-edilizia di quella stazione di cura termale, che sarà attuato previo il parere e l'approvazione dei competenti organi, in deroga alla norma di cui all'art. 86 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, concernente l'esistenza di una popolazione riunita di 10,000 abitanti almeno.

Art. 2.

Per la valutazione delle indennità di espropriazione dei fabbricati e terreni necessari per l'applicazione del piano regolatore edilizio di cui al precedente articolo, saranno applicate le disposizioni della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, per il risanamento della città di Napoli.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 2389.

LEGGE 25 novembre 1926, n. 2086.

Ordinamento edilizio del comune di Salò.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il comune di Salò è autorizzato a fare un piano regolatore per la sistemazione igienico-edilizia e di ampliamento di quella stazione climatica e di cura, che sarà attuato, previo il parere e l'approvazione dei competenti organi, in deroga alla norma di cui all'art. 86 della legge 25 giugno 1865, numero 2359, concernente la esistenza di una popolazione riunita di 10,000 abitanti almeno.

Art. 2.

Per la valutazione delle indennità di espropriazione dei fabbricati e terreni necessari per l'applicazione del detto piano regolatore, saranno applicate le disposizioni della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, pel risanamento della città di Napoli.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 2390.

REGIO DECRETO 6 agosto 1926, n. 1957.

Contributo delle Casse di risparmio nelle spese di pubblicazione degli atti interessanti le Casse medesime.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti la legge 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3ª), sulle Casse di risparmio ed il regolamento per la sua esecuzione, approvato con R. decreto 21 gennaio 1897, n. 43;

Visto il R. decreto 6 giugno 1889, n. 3390 (serie 3ª), col quale si stabilisce il contributo delle Casse di risparmio nelle spese di pubblicazione dei loro atti costitutivi e modificativi, delle loro situazioni semestrali e dei loro rendiconti annuali;

Considerata la necessità di adeguare i predetti contributi all'attuale costo delle pubblicazioni medesime;

Su proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per l'economia nazionale e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le spese occorrenti per la pubblicazione degli atti costitutivi o modificativi e degli statuti delle Casse di risparmio, nell'appendice al Bollettino di notizie sul credito e sulla previdenza — Regi decreti di istituzione, atti costitutivi e statuti delle Casse di risparmio — come prescrive il regolamento predetto, saranno rimborsati all'Amministrazione dello Stato, dalle Casse di risparmio, nella misura seguente:

L. 250, quando i detti documenti non occupino più di un mezzo foglio di stampa, e cioè otto pagine;

L. 500, quando occupino più di un mezzo foglio, sino a un foglio intero di sedici pagine;

L. 250 per ogni mezzo foglio successivo.

Art. 2.

Il contributo annuale che le Casse di risparmio debbono pagare per le spese di pubblicazione delle loro situazioni semestrali e dei loro rendiconti annuali a norma degli articoli 49 e 50 del citato regolamento, è stabilito nella misura seguente:

per le Casse i cui depositi, aumentati del patrimonio, non superano l'importo di L. 1,000,000, L. 100 all'anno;

per le Casse i cui depositi, aumentati del patrimonio, non superano l'importo di L. 10,000,000, L. 200 all'anno;

per le Casse i cui depositi, aumentati del patrimonio, non superano l'importo di L. 50,000,000, L. 300 all'anno;

per le Casse i cui depositi, aumentati del patrimonio, non superano l'importo di L. 100,000,000, L. 400 all'anno;

per le Casse i cui depositi, aumentati del patrimonio, non superano l'importo di L. 500,000,000, L. 600 all'anno;

per le Casse i cui depositi, aumentati del patrimonio, superano l'importo di L. 500,000,000, L. 800 all'anno.

Art. 3.

Appena pubblicati gli atti costitutivi e modificativi e gli statuti di una Cassa di risparmio nell'appendice al Bollettino di notizie sul credito e sulla previdenza, il Ministero dell'economia nazionale liquida l'ammontare del rimborso delle spese di pubblicazione, secondo la misura stabilita nell'art. 1, e comunica la detta liquidazione al Ministero delle finanze, affinchè questo curi la riscossione della somma liquidata.

Art. 4.

Per effettuare la riscossione del contributo annuale di cui all'art. 2, il Ministero dell'economia nazionale comunica, alla fine di ogni anno, al Ministero delle finanze, l'elenco delle Casse debitrici e delle somme rispettivamente da queste dovute.

Art. 5.

E' abrogato il R. decreto 6 giugno 1889, n. 3390 (serie 3ª).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 6 agosto 1926.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1926.
Atti del Governo, registro 254, foglio 149. — COOP

Numero di pubblicazione 2391.

REGIO DECRETO 18 novembre 1926, n. 2080.

Aggiunte al regolamento approvato con R. decreto 22 giugno 1926, n. 1067, sugli accertamenti medico-legali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 14 della legge 11 marzo 1926, n. 416, che concede al Regio Governo la facoltà di provvedere alla pubblicazione del regolamento e di tutte le altre norme occorrenti per la esecuzione della legge stessa;

Visto l'art. 17 del R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 855, contenente un'aggiunta alla citata legge;

Visto il R. decreto 14 ottobre 1926, n. 1821, che stabilisce la dipendenza, le attribuzioni e le sedi degli ispettori di sanità militare;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 22 giugno 1926, n. 1067, per l'esecuzione della citata legge 11 marzo 1926, n. 416;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, concernente la facoltà al potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Sentiti i pareri del Consiglio di Stato e della Corte dei conti;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, della guerra, della marina e dell'aeronautica, di concerto con gli altri Ministri interessati;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1.

All'art. 4 del regolamento approvato col R. decreto 22 giugno 1926, n. 1067, sono aggiunti i seguenti commi:

« Nel caso l'infermo non sia più in servizio ed abbia residenza fuori della sede del corpo od ufficio cui apparteneva, il comandante o capo dell'ufficio potrà richiedere che alla visita diretta proceda un ufficiale medico che presti servizio nella località di residenza dell'infermo o in località vicina.

« All'uopo dovranno comunicarsi al sanitario incaricato il risultato degli accertamenti fatti e i documenti raccolti, necessari perchè egli esprima il proprio parere ».

Art. 2.

Dopo l'art. 11 del regolamento suddetto è aggiunto il seguente:

« Art. 11-*bis*. — E' in facoltà della competente Commissione medico-ospedaliera, qualora l'infermo non sia più in servizio e abbia residenza fuori della circoscrizione territoriale dell'ospedale, di delegare per la visita dell'infermo la Commissione presso l'ospedale militare principale o secondario della circoscrizione del luogo di residenza dell'infermo.

« In tal caso il compito della Commissione delegata sarà limitato all'esame obbiettivo e funzionale dell'infermo ed alle risposte ai quesiti, che eventualmente le venissero rivolti dalla Commissione delegante.

« Eseguita la visita la Commissione delegata trasmetterà il proprio referto senza esprimere giudizio alcuno alla Commissione delegante cui spetta di dare nella sua competenza il giudizio richiesto dall'art. 11 ».

Art. 3.

All'art. 19 del regolamento predetto, dopo le parole « sostituisce il presidente nelle sue temporanee assenze », sono aggiunte le seguenti: « sempre quando questi non sia rappresentato dal sostituto, concessogli a norma dell'art. 11 della legge medesima, che abbia grado più elevato o più anziano degli altri componenti del Collegio ».

Art. 4.

Ai medici specialisti dei quali sia richiesto l'intervento nel Collegio medico-legale pel parere consultivo, ai sensi dell'art. 11 della legge 11 marzo 1926, n. 416, sono assegnati:

a) se non sieno funzionari statali, gettoni di presenza nella misura di L. 50 per ciascun giorno di adunanza del Collegio tenuta col loro intervento, e, quando essi non risiedano in Roma, sono inoltre dovute loro le indennità di viaggio e di soggiorno in misura pari a quelle spettanti ai funzionari appartenenti al grado 5°;

b) se sieno funzionari dello Stato, gettoni di presenza nella misura di L. 25 oltre le indennità di viaggio e di soggiorno stabilite dalle disposizioni in vigore per i trasferimenti e le missioni nei casi di residenza fuori di Roma.

Art. 5.

In relazione al disposto degli articoli 12, 16 e 36 del regolamento predetto, le Commissioni medico-ospedaliere e l'Ispettorato di sanità della Regia marina, quando trattisi di personale militare e civile della Regia marina, trasmetteranno le copie delle loro deliberazioni e degli atti per le occorrenti variazioni matricolari e gli eventuali provvedimenti di Stato, anzichè ai comandanti di corpo o capi di servizio che iniziarono le istruttorie delle pratiche, direttamente al Ministero della marina per gli ufficiali e per il personale civile o al Comando superiore del corpo Reali equipaggi della Regia marina per tutto il personale appartenente al corpo stesso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — ROCCO — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *dicembre* 1926.
Atti del Governo, registro 255, *foglio* 80. — COOP

Numero di pubblicazione 2392.

REGIO DECRETO 18 novembre 1926, n. **2079**.

Difesa legale dei Magazzini generali di Trieste da parte della Regia Avvocatura erariale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulla Regia avvocatura erariale, approvato con R. decreto 24 novembre 1913, n. 1304;

Visti il R. decreto-legge 3 settembre 1925, n. 1789, e il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 624;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'economia nazionale e per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Azienda per l'esercizio dei Magazzini generali di Trieste può essere rappresentata e difesa dalla Regia avvocatura erariale in tutti i giudizi attivi e passivi, avanti l'autorità giudiziaria, collegi arbitrali e giurisdizioni speciali.

Art. 2.

Gli onorari e le competenze da corrispondere alla Avvocatura dall'Azienda saranno liquidati a norma di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — VOLPI — BELLUZZO — GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *dicembre* 1926.
Atti del Governo, registro 255, *foglio* 79. — COOP

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1926.

Modificazioni ai dazi doganali della tariffa generale in vigore.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 9 agosto 1926, n. 1482, che dà facoltà al Ministro per le finanze di apportare aumenti ai vigenti dazi generali di importazione e ai relativi coefficienti di maggiorazione;

Vista la tariffa dei dazi doganali, approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, e modificata con R. decreto-legge 11 luglio 1923, n. 1545;

Di concerto con il Capo del Governo e Ministro per gli affari esteri e con il Ministro per l'economia nazionale;

Determina:

Art. 1.

Alla tariffa generale dei dazi doganali in vigore sono apportate le seguenti modificazioni:

Numero e lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio base	Coefficiente di maggiorazione
1	Cavalli:			
a	Cavalli interi aventi, al garrese, un'altezza di m. 1.40 o meno	ciasc.	200	0.5
b	altri, compresi i puledri e le cavalle di qualsiasi altezza	ciasc.	160	0.5
57	Tè e mate	Q.le	800	—
82	Ananassi e banane	»	50	—
205	Tulli, di cotone:			
a	greggi, aventi nello spazio di 1 cm. di larghezza o di lunghezza:			
	1. fino a 5 fori	»	400	0.5
	2. più di 5, fino a 7 fori	»	475	0.5
	3. più di 7 fori	»	550	0.5
b	apparecchiati, imbianchiti o tinti aventi nello spazio di 1 cm. di larghezza o di lunghezza:			
	1. fino a 5 fori	»	450	0.5
	2. più di 5, fino a 7 fori	»	525	0.5
	3. più di 7 fori	»	600	0.5
303	Tubi di ferro o di acciaio, lavorati:			
a	con sole operazioni di carattere meccanico:			
	1. con filettatura esterna cilindrica con o senza manicotto	—	Aumento di L. 2 il ql. sul dazio dei greggi, secondo la specie.	
	2. semplicemente allargati, strozzati, filettati internamente o con filettatura conica esterna, o a sezione non costante, o muniti all'estremità di flange o dati scorrevoli o fissi, per congiungerli	—	Aumento di L. 4 il ql. sul dazio dei greggi, secondo la specie.	
311	Ghisa non malleabile in getti non nominati:			
c	grossolanamente verniciati	—	Aumento di L. 2 il ql. sul dazio di quelli piallati, torniti, ecc.	
325	Mobili di ferro e di acciaio:			
b	non nominati:			
	2. bruniti o smaltati	Q.le	50	1
	3. dorati o argentati	»	70	1
	4. altri	»	24	1
343	Lavori non nominati fatti prevalentemente con barre o verghe di ferro o di acciaio:			
f	nichelati o commisti con altre materie	—	Aumento di lire 12 il ql. sul dazio dei greggi, secondo la specie.	0.3
g	smaltati	—	Aumento di lire 15 il ql. sul dazio dei greggi, secondo la specie.	0.3

Numero o lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio base	Coefficiente di maggiorazione
347	Lavori non nominati fatti prevalentemente con lamiere di ferro o di acciaio:			
c	grossolanamente verniciati	—	Aumento di L. 3 il ql. sul dazio dei semplicemente stampati, ecc., o degli altri, greggi, secondo la specie.	
d	ottonati o ramati	—	Aumento di L. 5 il ql. sul dazio dei semplicemente stampati, ecc., o degli altri greggi, secondo la specie.	
e	ossidati, piombati, zincati o alluminiati	—	Aumento di L. 6 il ql. sul dazio dei semplicemente stampati, ecc., o degli altri greggi, secondo la specie.	
f	laccati e finemente verniciati	—	Aumento di L. 8 il ql. sul dazio dei semplicemente stampati, ecc., o degli altri greggi, secondo la specie.	
h	smaltati	—	Aumento di L. 15 il ql. sul dazio dei semplicemente stampati, ecc., o degli altri greggi, secondo la specie.	
i	nichelati o commisti con altre materie	—	Aumento di L. 20 il ql. sul dazio dei semplicemente stampati, ecc., o degli altri greggi, secondo la specie.	
j	bruniti	—	Aumento di L. 25 il ql. sul dazio dei semplicemente stampati, ecc., o degli altri greggi, secondo la specie.	
366	Reti e tele, di fili di rame e sue leghe	—	Aumento di 30 % sul dazio dei fili di cui sono formate.	
367	Lavori di reti e di tele, di fili di rame e sue leghe	—	Aumento di L. 2 il ql. sul dazio della rete o della tela di cui sono formati.	

Numero e lettera della tariffa	Denominazioni delle merci	Unità	Dazio base	Coefficiente di maggiorazione
407	Macchine agrarie:			
e	1. spandifieno, rastrelli semplici e rastrelli con scarico laterale, anche con spandifieno	Q.le	18	0.5
f	1. trinciaforaggi (tritapanelli, frangibiade e simili)	»	18	0.5
428	Macchine da scrivere	»	200	1.5
429	Registratori di cassa	»	200	1
432	Aspiratori di polvere per edifizi o abitazioni (collettori mobili)	»	60	1.2
447	Cavalletti per sollevamento di veicoli ed argani	»	20	1.2
448	Taglie e paranchi:			
b	senza catena	»	24	1.2
483	Apparecchi e macchine per proiezioni luminose (con lenti o prismi e specchi parabolici)	»	250	1
485	Lenti lavorate:			
a	da occhiali, sciolte	»	100	2
b	per strumenti di ottica, anche montate	sul valore	25 per cento	—
487	Cannocchiali con sostegni e microscopi	Q.le	400	1
488	Strumenti e apparecchi ottici, non nominati	»	400	1

Numero e lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio base	Coefficiente di maggiorazione
492	Contagiri (compresa la custodia)	Q.le	200	1.2
493	Contatori:			
d	altri, non nominati	»	100	1
505	Fucili:			
b	di altra specie:			
	2. a retrocarica:			
	α) con cani esterni	ciasc.	24	2
	β) con cani interni	»	40	2
	γ) a ripetizione	»	50	2
519	Carrozzelle:			
c	laterali o da rimorchio per motocicli	»	20	2.5
525	Motocicli	»	120	2.5
948	Pellicole per cinematografia:			
a	non impressionate:			
	1. sensibilizzate	Q.le	300	2.4
	2. non sensibilizzate	»	150	2.4

Art. 2.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 12 dicembre 1926.

I Ministri:
MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di agenzia telegrafica.

Il giorno 1º dicembre 1926, in Torino, Società anonima « Unica », è stata attivata al servizio pubblico un'agenzia telegrafica.

Apertura di ricevitoria telegrafica.

Il giorno 2 dicembre 1926, in Scillato, provincia di Palermo, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 3ª classe con orario limitato di giorno.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dazi doganali.

La media per il pagamento dei dazi di importazione da valere dal 20 al 26 dicembre 1926 è stata fissata in L. 432, rappresentanti 100 dazio nominale e 332 aggiunta cambio.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite
del 17 dicembre 1926

Francia	89.54	New York	22.462
Svizzera	434.78	Dollaro Canadese .	22.47
Londra	108.941	Oro	433.41
Olanda	8.99	Belgrado	39.75
Spagna	341.25	Budapest (pengo) .	0.03155
Belgio	3.12	Albania (Franco oro)	4.36
Berlino (Marco oro)	5.352	Norvegia	5.68
Vienna (Schillinge)	3.175	Polonia (Sloty) . .	—
Praga	67 —	Rendita 3,50 % . .	61.975
Romania	11.25	Rendita 3,50 % (1902)	57 —
Russia (Cervonetz)	115.85	Rendita 3 % lordo .	39 —
Peso argentino oro .	20.90	Consolidato 5 % .	81.425
Peso argentino carta .	9.20	Obbligazioni Venezie 3,50 %	61.575

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale del Debito pubblico

TABELLA N. 1.

Importo del valore lordo, delle ritenute e del valore netto delle cedole delle sottoindicate obbligazioni ed azioni per le scadenze 1° gennaio 1° marzo e 1° luglio 1927.

DEBITI i cui titoli sono soggetti alla tassa di negoziazione	Scadenze	Valore lordo	Ritenute		Valore netto da pagarsi
			per imposta di ricch. mobile	per tassa di negoziazione	
Ferrovia Lucca-Pistoia	1° Marzo 1927	6.30	1.46	0.23	4.61
Emissione 1856-58-60	1° Settembre 1927	6.30	1.39	0.21	4.70
Ferrovia Centrale Toscana	1° Gennaio 1927	12.50	3 —	0.39	9.11
Serie A-B-C	1° Luglio 1927	12.50	2.75	0.44	9.31
Ferrovie Livornesi	1° Gennaio 1927	7.50	1.80	0.22	5.48
Serie A-B-C-D'-D"	1° Luglio 1927	7.50	1.65	0.24	5.61
Ferrovia Cavallermaggiore-Alessandria	1° Gennaio 1927	7.50	1.80	0.20	5.50
	1° Luglio 1927	7.50	1.65	0.24	5.61
Obbligazioni ferroviarie 3 %	1° Gennaio 1927 unitarie	7.50	1.80	0.21	5.49
	1° Gennaio 1927 quintuple	37.50	9 —	1.05	27.45
Reti Adriatica, Mediterranea, Sicula	1° Luglio 1927 unitarie	7.50	1.65	0.22	5.63
	1° Luglio 1927 quintuple	37.50	8.25	1.10	28.15
Ferrovia Udine-Pontebba	1° Gennaio 1927	12.50	3 —	0.25	9.25
	1° Luglio 1927	12.50	2.75	0.28	9.47
Obbligazioni comuni	1° Gennaio 1927	7.50	1.80	0.21	5.49
Ferrovie Romane	1° Luglio 1927	7.50	1.65	0.23	5.62
Ferrovia Cavallermaggiore-Bra	1° Gennaio 1927	10 —	2.40	0.54	7.06
	1° Gennaio 1928	10 —	2.20	0.86	6.94
Ferrovia Vigevano-Milano	1° Gennaio 1927	6 —	1.44	0.28	4.28
	1° Luglio 1927	6 —	1.32	0.47	4.21

N. B. — Per le azioni infruttifere della Ferrovia Bra-Cantalupo-Castagnole-Mortara veggasi la tabella n. 3.

TABELLA N. 2.

Valore netto da pagarsi per i titoli estratti presentati al rimborso dal 4 gennaio 1927 a tutto il 1° luglio 1927.

DEBITI pagabili anche all'estero	Capitale nominale dei titoli e premi	Titoli estratti presentati al rimborso dal 4 gennaio 1927 a tutto il 1° luglio 1927 — Estratti negli anni: 1927	1926	1925	1924	1923	1922	1921	1920	1919	1918	1917	1916
Obbligazioni ferroviarie 3 % Reti Adriatica, Mediterranea e Sicula	500 —	(a) 500 —	499.57	499.17	498.81	498.47	498.14	497.81	497.45	497.03	496.62	496.21	—
Obbligazioni della Ferrovia Centrale Toscana (Serie A-B)	500 —	—	499.56	498.79	498.07	497.37	496.67	—	—	—	—	—	—
Asciano-Grosseto (Serie C) con premio	Premio 200 —	—	(b) 152 —	152 —	152 —	154 —	154 —	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni Ferrovie Livornesi Serie A-B-C-D'-D'' (c)	500 —	—	499.76	499.33	498.90	498.49	498.09	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni 3 % della Ferrovia Cavallermaggiore-Alessandria	500 —	(a) 500 —	499.56	499.16	498.78	498.40	498.04	497.67	497.25	496.79	496.34	495.92	—
Obbligazioni 3 % della Ferrovia Lucca-Pistoia (d): Presentate al rimborso dal 2 settembre 1926 al 1° marzo 1927	420 —	—	(a') 420 —	419.58	419.23	418.91	418.60	418.27	417.92	417.53	417.11	416.69	416.29
Presentate al rimborso dal 2 marzo 1927 al 1° settembre 1927	420 —	—	419.79	419.37	419.02	418.70	418.39	418.06	417.71	417.32	416.90	416.48	—

(a) Somma pagabile per i titoli rimborsabili il 1° luglio 1927 presentati unicamente nel detto giorno.

(a') Somma pagabile per i titoli rimborsabili il 1° marzo 1927 presentati unicamente nel detto giorno.

(b) Per le estrazioni 1922 e 1923 si è tenuto conto anche dell'addizionale del 15 % pro-mutilati, ecc. di cui alla legge 23 dicembre 1920, n. 1821. Per le estrazioni del 1924, del 1925 e del 1926 si è tenuto conto della variazione dell'imposta di ricchezza mobile in conformità del R. decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1613.

(c) Sono pagabili all'estero le cedole dei titoli delle serie C-D'-D''.

(d) Per i titoli estratti dell'emissione 1860 il rimborso può aver luogo fino all'estrazione dell'anno 1921 purchè presentati fino al 28 febbraio 1927, essendo tali titoli prescrivibili in 5 anni dalla data di rimborsabilità.

TABELLA N. 3.

Somma da pagarsi al netto dalla tassa di negoziazione per i titoli estratti presentati al rimborso.

DEBITI pagabili solo nel Regno	Capitale nominale dei titoli e premi	Titoli estratti presentati al rimborso dal 4 gennaio 1927 a tutto il 1° luglio 1927										
		1927	1926	1925	1924	1923	1922	1921	1920	1919	1918	1917
Obbligazioni 5 % Ferrovia Udine-Pontebba	500 —	—	499.72	499.22	498.73	498.26	497.79	497.32	496.79	496.26	495.59	495.02
Obbligazioni 3 % delle Ferrovie Romane	500 —	—	499.77	499.36	498.97	498.61	498.25	497.91	497.51	497.07	496.68	496.25
Azioni privilegiate 2 % della Ferrovia Cavallermaggiore-Bra	500 —	499.14	498.60	498.11	497.64	497.15	496.61	—	—	—	—	—
Azioni della Ferrovia Bra-Cantalupo-Castagnole-Mortara	500 —	486.92 (a)	486.92	486.92	486.92	486.92	486.92	—	—	—	—	—
Veggasi l'importo della tassa di negoziazione (Tabella n. 1).												
Obbligazioni della Ferrovia Vigevano-Milano (c):												
Estrazioni di giugno	500 —	434 — (b)	427.25	426.67	429.10	428.52	427.96	433.40	435.80	435.18	434.72	434.42
Estrazioni di dicembre	500 —	—	427.53	426.97	426.38	428.81	428.23	427.69	433.11	435.49	434.87	434.57

(a) Sul capitale delle obbligazioni estratte nell'esercizio 1926-27 e precedenti deve essere trattenuta per tassa di negoziazione una maggior somma di L. 0.77, o cioè in complesso L. 13.08.

(b) Valore delle obbligazioni estratte nel 1927 e rimborsabili unicamente il 1° luglio 1927.

(c) Si è tenuto conto, oltre che della deduzione dell'imposta di R. M. del 20 % sulla differenza in L. 300, tra il valore di emissione e quello di rimborso, anche dell'addizionale a favore dei mutilati ecc. stabilita con R. decreto 7 giugno 1920, n. 738, per le estrazioni del dicembre 1920 e del giugno 1921, in ragione del 5 % e del 15 % per le estrazioni successive come da legge 23 dicembre 1920, n. 1821. Per le estrazioni del dicembre 1924 e successive si è tenuto conto dell'imposta di R. M. in conformità del R. decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1613, essendo stata abolita l'addizionale.

Roma, 6 dicembre 1926.

p. Il direttore generale: BRUNI.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso al posto di direttore del Laboratorio ottico di Spezia.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO PER LA MARINA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni:

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 203, col quale viene istituito un posto di direttore del Laboratorio ottico di Spezia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per le finanze, in data 11 giugno 1926, con il quale il Ministro per la marina è autorizzato ad indire un pubblico concorso per un posto di direttore del Laboratorio ottico presso il Regio arsenale di Spezia;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di direttore del Laboratorio ottico di Spezia (grado 8°, gruppo *A*) con l'annuo stipendio di L. 13,700 oltre il supplemento di servizio attivo di annue L. 3500.

Art. 2.

A tale concorso possono prendere parte i cittadini italiani che non abbiano superato l'età di 40 anni e che posseggono il seguente titolo di studio:

1° diploma d'ingegnere oppure laurea in fisica. Avranno la precedenza i laureati in fisica, specialmente se abbiano conseguita la laurea avendo frequentato corsi speciali di fisica tecnica e meccanica superiore;

2° sono titoli facoltativi e costituiscono titoli di merito:

a) l'aver fatto pratica presso l'Istituto idrografico della Regia marina in Genova o altri enti della Regia marina oppure presso l'Istituto geografico militare in Firenze;

b) l'aver fatto pratica presso una casa d'ottica italiana o estera.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 3, e corredate dai necessari documenti, dovranno essere trasmesse al Ministero della marina, Direzione generale dei personali civili e degli affari generali, e pervenire non oltre 40 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

a) il loro preciso recapito;

b) i documenti annessi.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° atto di nascita legalizzato;

2° certificato di cittadinanza italiana legalizzato;

3° certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale del Tribunale civile e penale del luogo di nascita del candidato, legalizzato;

4° certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune di abituale residenza dell'aspirante, legalizzato dal Prefetto o Sottoprefetto.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4 dovranno essere di data non anteriore di 3 mesi a quella del presente decreto;

5° estratto matricolare del servizio militare o certificato dell'esito di leva per coloro che non abbiano prestato servizio militare;

6° diploma originale del titolo di studio;

7° fotografia di data recente con firma dell'aspirante;

8° quietanza dell'ufficio del registro da cui risulti il pagamento della tassa di ammissione al concorso di L. 50;

9° tutti gli eventuali documenti atti a dare esatta conoscenza dei precedenti di lavoro del candidato.

Della presentazione dei documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 sono dispensati gli impiegati di ruolo di Amministrazioni dello Stato i quali dovranno in luogo di essi trasmettere copia dello stato di servizio civile.

Art. 5.

I concorrenti i quali non siano funzionari di ruolo dello Stato saranno sottoposti a visita medica allo scopo di accertare la loro idoneità fisica all'impiego cui aspirano.

Per i mutilati ed invalidi detta visita sarà diretta a stabilire se la minorazione di guerra sia compatibile col pieno ed efficiente disimpegno del servizio ed avrà luogo con le norme di cui all'art. 30 del regolamento riguardante la assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice verrà nominata dal Ministro per la marina e sarà composta:

Presidente: il direttore generale delle armi e armamenti navali;

Membri: un capitano di vascello S.A.N. ed un ingegnere fisico elettricista principale.

Art. 7.

Il Ministro si riserva il diritto di assumere informazioni di qualsiasi genere sugli aspiranti e può, con decreto non motivato e insindacabile, negare l'ammissione al concorso.

Art. 8.

Il vincitore del concorso sarà assunto temporaneamente in prova per il periodo di 6 mesi, trascorso il quale, se a giudizio del Consiglio di amministrazione, abbia dimostrata capacità, diligenza e buona condotta, sarà definitivamente confermato nell'impiego; se allo scadere di detto periodo, che può essere prorogato di 6 mesi, non sia ritenuto meritevole di conferma, sarà licenziato senza diritto ad alcun indennizzo.

Art. 9.

Durante il periodo di esperimento il vincitore del concorso avrà diritto alle stesse competenze stabilite per il personale di ruolo appartenente al grado 8° dell'ordinamento gerarchico tranne il supplemento di servizio attivo.

Qualora colui che venga assunto in servizio provenga da altri ruoli, conserva, durante il periodo di prova, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e le indennità temporanee mensili nonchè il supplemento di servizio attivo, se però il grado già ricoperto sia superiore a quello del nuovo ruolo, compete il supplemento di servizio attivo inerente al grado medesimo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 agosto 1926.

p. *Il Ministro*: SIRIANNI.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.